

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 266

34° anno

21 settembre 1991

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

91/491/CEE:

- ★ **Regolamento finanziario, del 29 luglio 1991, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo ai sensi della quarta convenzione ACP-CEE** 1

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

REGOLAMENTO FINANZIARIO

del 29 luglio 1991

applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo ai sensi della quarta convenzione ACP-CEE

(91/491/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, in appresso denominata «convenzione»,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Bruxelles il 16 luglio 1990 ⁽¹⁾, in appresso denominato «accordo interno», in particolare l'articolo 32.

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽²⁾,

visto il capitolato delle condizioni generali applicabili ai contratti di opere, forniture e servizi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo ⁽³⁾, approvato dal Consiglio dei ministri ACP-CEE il 29 marzo 1990 (qui di seguito denominato «capitolato delle condizioni generali applicabili ai contratti»),

visto il progetto di regolamento finanziario presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

visto il parere della Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata «Banca»,

visto il parere della Corte dei conti ⁽⁵⁾,

considerando che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1 dell'accordo interno, gli Stati membri hanno istituito un Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato «FES»,

considerando che, ai sensi dell'articolo 32 dell'accordo interno, le disposizioni di applicazione dello stesso devono essere oggetto di regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della convenzione, dal Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 21, paragrafo 4 dell'accordo interno,

considerando che il valore dell'ecu utilizzato in applicazione del presente regolamento finanziario è quello definito nel regolamento (CEE) n. 1971/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, che modifica l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3180/78 che modifica il valore dell'unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria ⁽¹⁾, o in qualsiasi regolamento successivo del Consiglio che definisce la composizione dell'ecu,

⁽¹⁾ GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 288.

⁽²⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1990, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. C 158 del 17. 6. 1991.

⁽⁵⁾ GU n. C 113 del 29. 4. 1991, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
FINANZIARIO:

TITOLO I

REGIME FINANZIARIO

Articolo 1

1. Il Consiglio notifica alla Commissione, entro il 30 novembre di ogni anno, la decisione che ha preso a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 dell'accordo interno, relativa allo scadenziario delle richieste di contributi al FES.

2. I contributi annui sono richiesti in linea di massima in quattro quote esigibili:

- il 20 gennaio,
- il 1° aprile,
- il 1° luglio,
- il 1° ottobre.

La Commissione notifica agli Stati membri, quanto prima e comunque all'inizio di ogni esercizio finanziario, l'importo delle richieste trimestrali dei contributi da pagare a ciascuna delle date stabilite.

Salvo decisione contraria del Consiglio, detti contributi supplementari vengono decisi dal Consiglio in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3 dell'accordo interno ed effettuati con la massima rapidità, entro un periodo che sarà definito nella decisione ad essi relativa e che non può comunque superare tre mesi.

3. La Commissione comunica agli Stati membri, al più presto prima della data stabilita per ciascuna quota di contributi, le proprie intenzioni relative alla limitazione o alla revoca delle richieste di contributi, alla luce dell'effettiva situazione di tesoreria del FES e sulla base delle stime di costo più recenti disponibili per il resto dell'anno.

4. Ogni Stato membro effettua i versamenti di cui al presente articolo, proporzionalmente al contributo al FES fissato per ciascuno di essi nell'articolo 1, paragrafo 2 dell'accordo interno.

5. Qualora una quota dei contributi di cui al presente articolo non venga versata entro quindici giorni dalla data stabilita, allo Stato membro interessato sarà applicato un interesse sulla somma non pagata. Questo interesse di mora sarà calcolato sulla base di un tasso di due punti superiore all'interesse per le operazioni di finanziamento a breve termine in vigore il giorno in cui la quota era esigibile sul mercato monetario dello Stato membro interessato per l'ecu. Il tasso suddetto è aumentato di 0,25 punti per

ciascun mese di ritardo ed è applicabile per l'intero periodo di mora. Gli importi pervenuti alla Commissione per questi interessi di mora sono iscritti a credito sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo interno.

Articolo 2

1. I contributi finanziari degli Stati membri sono espressi in ecu.

2. Ciascuno Stato membro versa l'importo del suo contributo in ecu.

3. I contributi finanziari sono iscritti da ogni Stato membro a credito di un conto speciale intestato «Commissione delle Comunità europee — Fondo europeo di sviluppo», aperto presso la banca di emissione dello Stato membro in questione o presso l'istituto finanziario da esso designato. L'importo di detti contributi è accantonato su questi conti speciali fintanto che non sia necessario soddisfare le esigenze di spesa di cui all'articolo 319 della convenzione.

4. Allo scadere della convenzione, la quota di contributi che gli Stati membri sono ancora tenuti a versare è richiesta dalla Commissione, in funzione delle esigenze, alle condizioni stabilite dal presente regolamento finanziario.

Articolo 3

1. Al fine di effettuare i versamenti di cui all'articolo 319 della convenzione, la Commissione apre conti presso gli istituti finanziari degli Stati membri. Fermo restando l'articolo 319, paragrafo 3 della convenzione, i depositi effettuati sui conti suddetti producono interessi. Fermo restando l'articolo 192 della convenzione, detti interessi sono accreditati sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo interno.

2. I versamenti prelevati da questi conti vengono effettuati conformemente all'articolo 319, paragrafi 4 e 5 della convenzione.

Articolo 4

Le firme dei funzionari della Commissione ed agenti autorizzati ad effettuare operazioni sui conti del FES sono depositate all'atto dell'apertura dei conti stessi o, per i funzionari successivamente autorizzati, all'atto della loro designazione.

Articolo 5

1. Le risorse FES debbono essere impiegate conformemente ai principi di una *sans* gestione finanziaria, in particolare dell'economia e della redditività. Occorre fissare obiettivi definiti in termini quantitativi e controllarne la realizzazione.

2. Per quanto possibile, la Commissione ripartisce i prelievi da effettuare sui conti speciali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, in modo che la ripartizione delle sue disponibilità in detti conti sia corrispondente alle quote di contributo dei singoli Stati membri al FES.

Articolo 6

I pagamenti sulle risorse del FES vengono effettuati conformemente all'articolo 319 della convenzione e a norma dell'articolo 51 del presente regolamento finanziario.

Articolo 7

La Commissione trasferisce dai conti speciali di cui all'articolo 2, paragrafo 3 e gli importi necessari per alimentare i conti aperti a proprio nome in conformità dell'articolo 3 del presente regolamento finanziario e dell'articolo 319 della convenzione. Detti trasferimenti vengono effettuati in funzione delle necessità di tesoreria relative ai progetti e programmi.

TITOLO II

GESTIONE DEL FES

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 8

1. Il FES è amministrato, dal punto di vista finanziario, secondo il principio della separazione degli ordinatori e dei contabili. La gestione degli stanziamenti spetta agli ordinatori, che sono i soli ad avere competenza per impegnare le spese, accertare i diritti da riscuotere ed emettere gli ordini di riscossione e di pagamento.

2. Le riscossioni ed i pagamenti sono effettuati dal contabile.

3. Le funzioni di ordinatore, di controllore finanziario e di contabile sono tra loro incompatibili.

Articolo 9

1. Entro i limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 1 dell'accordo interno e di qualsiasi altro provento del FES, la Commissione, fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2 dell'accordo interno, gestisce il FES sotto la propria responsabilità e alle condizioni previste dalla convenzione, dalla decisione 91/482/CEE, dall'accordo interno e dal presente regolamento finanziario.

2. La Commissione può delegare ad agenti autorizzati da essa designati alcune funzioni del contabile nonché alcune funzioni di controllo. Le regole di competenza stabilite nel

presente titolo sono applicabili a tali agenti autorizzati nei limiti dei poteri loro delegati. Ogni decisione di delega deve indicare la durata e l'estensione del mandato.

3. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti. Le decisioni di delega sono notificate ai titolari delle deleghe, al contabile, al controllore finanziario, agli ordinatori ed alla Corte dei conti.

4. Le disposizioni stabilite nel presente regolamento finanziario in materia di controllo e di pagamento delle spese sono applicabili alle spese effettuate per delega. Tali spese possono essere definitivamente contabilizzate nelle scritture del FES solo previa verifica, ad opera della Commissione, dell'esattezza della liquidazione, dell'ordinativo di pagamento e del pagamento, in conformità delle condizioni fissate nel presente regolamento finanziario.

Articolo 10

Qualora la gestione delle entrate e delle uscite avvenga a mezzo di un sistema computerizzato integrato, le disposizioni delle sezioni II e III del presente titolo sono applicabili tenendo debitamente conto delle possibilità e dei condizionamenti di siffatto sistema.

A tal fine:

- l'ordinatore può conservare documenti di prova a scopo di verifica;
- le firme ed i visti possono essere apposti con un appropriato sistema computerizzato.

Tuttavia, il controllore finanziario può esigere l'originale di questi documenti qualora lo ritenga necessario ai fini di un controllo.

Il controllore finanziario deve essere consultato circa la messa in opera del sistema contabile del FES e deve poter accedere ai dati del medesimo.

Articolo 11

Conformemente all'articolo 311, paragrafo 1 della convenzione, la Commissione designa l'ordinatore principale del FES. Questi è responsabile della preparazione del conto di gestione di cui all'articolo 69 del presente regolamento finanziario. Egli può fare ricorso agli ordinatori delegati, che egli stesso designa con riserva di approvazione da parte della Commissione.

Articolo 12

1. La Commissione nomina il controllore finanziario che è incaricato del controllo sugli impegni e sugli ordinativi di pagamento delle spese, nonché del controllo sulle entrate. Nello svolgimento delle proprie funzioni il controllore finanziario può fare ricorso ad uno o più assistenti.

2. Il controllore finanziario esercita la funzione di controllo verificando la documentazione relativa alle spese ed alle entrate e, se necessario, effettuando ispezioni in loco.

3. Le norme particolari applicabili al controllore finanziario sono stabilite in modo da garantire l'indipendenza delle sue funzioni. I provvedimenti relativi alla sua nomina, alle promozioni, alle sanzioni disciplinari o ai trasferimenti e alle varie modalità di interruzione o di cessazione dalle funzioni sono oggetto di decisioni motivate che vengono comunicate per conoscenza al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla Corte dei conti.

4. Gli interessati e la Commissione possono ricorrere alla Corte di giustizia. Se tale azione riguarda l'indipendenza del controllore finanziario, questi può ricorrere contro la propria istituzione.

Articolo 13

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese vengono effettuati da un contabile nominato dalla Commissione. Fatti salvi l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 34, paragrafo 2, egli è il solo qualificato per il maneggio dei fondi e dei valori. Egli è responsabile della custodia dei medesimi.

Il contabile è responsabile della tenuta dei conti di cui agli articoli 36 e 37 e della predisposizione delle situazioni finanziarie di cui all'articolo 69.

Nello svolgimento delle proprie funzioni egli può fare ricorso ad uno o più aiuti contabili designati secondo le modalità del contabile o, alternativamente, operatori autorizzati, da lui stesso designati con il benestare della Commissione.

Articolo 14

La designazione dell'ordinatore, del controllore finanziario, del contabile e dell'amministratore delle anticipazioni, nonché il piano contabile di cui all'articolo 37 sono comunicati alla Corte dei conti. La Commissione trasmette a quest'ultima i regolamenti interni che essa adotta in materia finanziaria.

SEZIONE II

ENTRATE

Articolo 15

1. Ogni provvedimento che possa far sorgere o modificare un credito del FES deve preventivamente formare oggetto di una proposta da parte dell'ordinatore competente. Tali proposte vengono trasmesse al controllore finanziario per il visto e al contabile per la registrazione per memoria. Esse menzionano in particolare la natura, l'importo previsto e l'imputazione contabile dell'entrata, nonché la designazione del debitore. Il visto del controllore finanziario ha lo scopo di constatare:

- a) l'esattezza dell'imputazione contabile;
- b) la regolarità e la conformità della proposta rispetto alle disposizioni applicabili alla gestione del FES, nonché a tutti gli atti emanati in esecuzione di dette disposizioni nonché ai principi della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 5.

Il controllore finanziario può rifiutare il suo visto se, a suo parere, le condizioni di cui al primo paragrafo, lettere a) e b) non sono soddisfatte.

La Commissione, con decisione debitamente motivata e presa sotto la sua sola responsabilità, può non tener conto di detto rifiuto. Tale decisione ha effetto esecutivo e viene comunicata, per conoscenza, al controllore finanziario. La Commissione informa entro un mese la Corte dei conti in merito a ciascuna di tali decisioni.

2. Fatto salvo l'articolo 10, ogni credito accertato deve formare oggetto di un ordine di riscossione da parte dell'ordinatore competente; tale ordine di riscossione, corredato dei documenti giustificativi, è inviato al controllore finanziario per il visto preventivo. Gli ordini di riscossione, dopo il visto del controllore finanziario, vengono registrati dal contabile.

Il visto ha lo scopo di constatare:

- a) l'esattezza dell'imputazione contabile;
- b) la regolarità e la conformità dell'ordine rispetto alle disposizioni applicabili;
- c) la regolarità dei documenti giustificativi;
- d) l'esattezza della designazione del debitore;
- e) la data di scadenza;
- f) la conformità alla sana gestione finanziaria di cui all'articolo 5;
- g) l'esattezza dell'importo e della valuta di riscossione.

In caso di rifiuto del visto si applica il paragrafo 1, terzo comma.

3. Qualora rinunci a riscuotere un credito accertato, l'ordinatore trasmette preventivamente una proposta di annullamento al controllore finanziario per approvazione e al contabile per conoscenza. L'approvazione del controllore finanziario è destinata ad attestare la regolarità della rinuncia e la sua conformità ai principi di sana gestione finanziaria. Il contabile provvede alla registrazione della proposta di cui sopra.

In caso di rifiuto del visto si applica il paragrafo 1, terzo comma.

4. Qualora constati la mancata redazione di un atto che generi un credito o la mancata riscossione di un credito, il controllore finanziario ne informa la Commissione.

Articolo 16

1. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione debitamente compilati.

2. Il contabile è tenuto a far sì che, alle date previste negli ordini di riscossione, sia assicurato l'afflusso delle risorse del FES e a far sì che siano tutelati i diritti della Comunità.

3. Il contabile informa l'ordinatore ed il controllore finanziario del mancato afflusso delle entrate nei termini previsti. Egli avvia, se del caso, la procedura di recupero.

SEZIONE III

IMPEGNO, CONVALIDA, ORDINATIVO DI PAGAMENTO E PAGAMENTO DELLE SPESE

1. Impegno delle spese

Articolo 17

1. Ogni provvedimento tale da comportare una spesa a carico del FES deve preventivamente formare oggetto di una proposta di impegno da parte dell'ordinatore. Le spese correnti possono essere oggetto di un impegno provvisorio.

2. Fatto salvo l'articolo 34, le decisioni prese dalla Commissione in conformità delle disposizioni che l'autorizzano a concedere aiuto finanziario sulle risorse del FES costituiscono impegni di spesa.

3. È tenuta una contabilità degli impegni e degli ordinativi di pagamento.

Articolo 18

Fatto salvo l'articolo 10, le proposte d'impegno, corredate dei documenti giustificativi, sono trasmesse al controllore finanziario. Esse indicano in particolare l'oggetto, l'importo previsto e l'imputazione della spesa, nonché l'indicazione del creditore. Esse sono registrate dall'ordinatore, dopo il visto del controllore finanziario.

Articolo 19

1. Il visto del controllore finanziario per quanto riguarda le proposte d'impegno ha lo scopo di constatare:

- a) l'esattezza dell'imputazione;
- b) la disponibilità degli stanziamenti;
- c) la regolarità della spesa e la sua conformità alle disposizioni applicabili alla gestione del FES, nonché a tutte le misure prese in esecuzione di dette disposizioni, in particolare alle clausole generali e speciali del contratto di finanziamento relativo all'operazione.
- d) l'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 5.

2. Il visto non può essere soggetto a condizioni.

Articolo 20

1. Il controllore finanziario può rifiutare il suo visto qualora ritenga che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 19. In tal caso egli presenta una dichiarazione scritta debitamente motivata e il rifiuto viene notificato all'ordinatore.

In caso di rifiuto del visto, se l'ordinatore insiste nella sua proposta, la Commissione è chiamata a decidere.

2. Salvo i casi in cui la disponibilità degli stanziamenti non è certa, la Commissione, con decisione debitamente motivata e presa sotto la sua sola responsabilità, può non tener conto di detto rifiuto. Tale decisione ha effetto esecutivo ed è comunicata per conoscenza al controllore finanziario. La Commissione informa entro un mese la Corte dei conti in merito a ciascuna di tali decisioni.

2. Convalida delle spese*Articolo 21*

La convalida di una spesa è l'atto con cui l'ordinatore:

- a) accerta l'esistenza dei diritti del creditore,
- b) determina oppure verifica l'effettiva esistenza e l'importo del credito e
- c) verifica le condizioni di esigibilità del credito.

Articolo 22

1. La convalida di una spesa è subordinata alla presentazione di documenti giustificativi che attestino i diritti acquisiti dal creditore ed eventualmente il servizio reso oppure all'esistenza di un documento tale da giustificare il pagamento. La Commissione determina la natura e il contenuto dei documenti giustificativi da allegare al titolo di pagamento.

2. Per alcune categorie di spese, possono essere concessi anticipi alle condizioni stabilite dalla Commissione.

3. I documenti giustificativi relativi alla contabilità e alla redazione dei conti di gestione e del bilancio di cui al titolo V vengono conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di decisione di scarico sull'esecuzione del FES, di cui all'articolo 33, paragrafo 3 dell'accordo interno. Tuttavia i documenti relativi ad operazioni non definitivamente concluse vengono conservati oltre tale periodo, fino alla fine dell'anno successivo alla conclusione delle operazioni medesime.

4. L'ordinatore autorizzato a convalidare le spese procede personalmente all'esame dei documenti giustificativi ovvero accerta, sotto la sua responsabilità, che tale esame sia stato effettuato.

3. Ordinativo di pagamento delle spese*Articolo 23*

L'ordinativo di pagamento è l'atto con il quale l'ordinatore autorizza il contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, a pagare una spesa di cui ha convalidato la liquidazione.

Articolo 24

L'ordine di pagamento deve indicare:

- a) l'imputazione contabile;
- b) l'importo da pagare, in cifre e in lettere, con l'indicazione della divisa;
- c) il nome e l'indirizzo del creditore;
- d) il conto bancario;
- e) il modo di pagamento;
- f) l'oggetto della spesa.

L'ordine di pagamento è datato e firmato dall'ordinatore.

Articolo 25

1. L'ordine di pagamento è corredato dei documenti giustificativi originali, muniti o corredati di un attestato dell'ordinatore certificante l'esattezza delle somme da pagare, il ricevimento delle forniture o l'esecuzione del servizio. L'ordine di pagamento reca i numeri e le date dei visti d'impegno corrispondenti.

2. Le copie dei documenti giustificativi, certificate conformi all'originale dall'ordinatore o dal delegato della Commissione, possono eventualmente sostituire gli originali, in casi debitamente giustificati.

Articolo 26

In caso di versamenti frazionati, il primo ordine di pagamento è corredato dei documenti che attestano i diritti del creditore al pagamento della rata in questione. Negli ordini di pagamento successivi si fa riferimento ai documenti giustificativi già presentati, nonché agli estremi del primo ordine di pagamento.

Articolo 27

Fatto salvo l'articolo 10, gli ordini di pagamento sono inviati al controllore finanziario per il visto preventivo. Il visto preventivo ha lo scopo di accertare:

- a) la regolarità dell'emissione dell'ordine di pagamento;
- b) la concordanza dell'ordine di pagamento con l'impegno della spesa e l'esattezza dell'importo;
- c) l'esattezza dell'imputazione;
- d) la disponibilità degli stanziamenti;
- e) la regolarità dei documenti giustificativi;
- f) la corretta designazione del creditore.

Articolo 28

In caso di rifiuto del visto si applica l'articolo 20.

Articolo 29

Una volta vistato, l'originale dell'ordine di pagamento cui sono allegati i documenti giustificativi è trasmesso al contabile.

4. Pagamento delle spese*Articolo 30*

1. Fatti salvi l'articolo 313 e l'articolo 319, paragrafo 8 della convenzione, relativi rispettivamente alla responsabilità dell'ordinatore nazionale e agli impegni finanziari degli agenti incaricati della gestione e del concretamento della cooperazione finanziaria allo sviluppo, il pagamento è l'atto conclusivo che libera il FES dagli obblighi nei confronti dei suoi creditori.

2. Il pagamento è effettuato dal contabile entro i limiti dei fondi disponibili.

Articolo 31

In caso di errore materiale, di contestazione sulla validità della quietanza liberatoria o di inosservanza delle forme prescritte dal presente regolamento finanziario, il contabile deve sospendere i pagamenti.

Articolo 32

1. In caso di sospensione dei pagamenti, il contabile precisa i motivi della sospensione in una dichiarazione scritta che invia immediatamente all'ordinatore e, per conoscenza, al controllore finanziario.

2. In caso di sospensione dei pagamenti, fatta eccezione per le contestazioni sulla validità della quietanza liberatoria, l'ordinatore può ricorrere alla Commissione. La Commissione può disporre, per iscritto e sotto la propria responsabilità, che si proceda al pagamento.

Articolo 33

1. I pagamenti vengono effettuati in linea di massima tramite istituti finanziari riconosciuti. Le modalità per l'apertura, il funzionamento e l'utilizzo di tali conti sono determinate dalla Commissione.

2. Fatto salvo l'articolo 10, tali modalità comprendono in particolare la firma congiunta degli assegni e dei trasferimenti, di cui necessariamente quella del contabile, di un aiuto contabile o di un amministratore delle anticipazioni regolarmente autorizzato; esse stabiliscono inoltre quali spese devono essere pagate obbligatoriamente mediante assegno oppure trasferimento.

Articolo 34

1. Per il pagamento di talune categorie di spese, si possono costituire fondi di anticipazioni alle condizioni fissate dalla Commissione.

2. Solo il contabile può alimentare le casse di anticipazioni.

3. Le modalità di funzionamento dei fondi di anticipazione determinano in particolare:

- a) la nomina degli amministratori delle anticipazioni;
- b) la natura e l'importo massimo di ogni spesa da pagare;
- c) l'importo massimo delle anticipazioni che possono essere accordate;
- d) le modalità e i termini per la presentazione dei documenti giustificativi;
- e) la responsabilità degli amministratori delle anticipazioni.

4. L'ordinatore e il contabile prendono le misure necessarie per liquidare, negli importi esatti ed entro il periodo appropriato, gli anticipi concessi conformemente all'articolo 319, paragrafo 2 della convenzione.

Articolo 35

I tassi di conversione da applicare per la contabilizzazione definitiva in ecu dei pagamenti effettuati per i progetti e i programmi di cui al titolo III della parte terza della convenzione sono quelli applicabili alla data effettiva di tali pagamenti. La data corrisponde a quella in cui sono stati addebitati i conti della Commissione di cui all'articolo 319 della convenzione e all'articolo 3 del presente regolamento finanziario.

SEZIONE IV

CONTABILITÀ

Articolo 36

La contabilità del FES è tenuta in ecu per anno civile, con il metodo della partita doppia. Essa riporta tutte le entrate e le spese effettuate nel corso dell'anno ed è convalidata da documenti giustificativi. Il conto di gestione e il bilancio finanziario di cui al titolo V sono espressi in ecu. Nondimeno, quando i debiti o gli impegni sono espressi in valuta nazionale, il sistema contabile deve essere tale da consentire, ove necessario, registrazioni in valute nazionali oltre alla contabilizzazione in ecu.

Articolo 37

1. La registrazione nelle scritture viene effettuata in base ad un piano contabile in cui la nomenclatura in classi presenta una netta separazione tra il bilancio finanziario e il conto di gestione. Le scritture sono effettuate in modo tale da rendere possibile l'elaborazione mensile di una situazione contabile generale, nonché della situazione delle entrate e delle uscite.

2. Le condizioni particolareggiate per l'elaborazione e il funzionamento del piano contabile sono determinate dalla Commissione.

Articolo 38

La contabilità viene chiusa al termine dell'esercizio finanziario per permettere la compilazione dello stato finanziario del FES. Questo è sottoposto all'esame del controllore finanziario.

SEZIONE V

**RESPONSABILITÀ DEGLI ORDINATORI,
DEI CONTROLLORI FINANZIARI, DEI CONTABILI
E DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ANTICIPAZIONI**

Articolo 39

Fatti salvi l'articolo 313, paragrafo 1, lettera f) e l'articolo 319, paragrafo 8 della convenzione, ogni ordinatore che

constati i diritti di riscossione o emetta ordini di riscossione, impegni una spesa o firmi un ordine di pagamento senza osservare le disposizioni del presente regolamento finanziario impegna la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria. Ciò vale altresì qualora egli ometta di redigere un atto che generi un credito oppure trascuri o ritardi, senza motivazione, l'emissione di ordini di riscossione. Ciò vale altresì qualora trascuri o ritardi senza motivazione l'emissione di un ordine di pagamento che può comportare una responsabilità civile della Commissione nei confronti di terzi.

Articolo 40

Ogni controllore finanziario impegna la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria per gli atti che compie nell'esercizio delle proprie funzioni, in particolare qualora apponga il proprio visto in caso di supero degli stanziamenti.

Articolo 41

1. Il contabile e l'aiuto contabile impongono la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria per i pagamenti che effettuano senza osservare l'articolo 31.

Essi sono inoltre disciplinarmente e pecuniariamente responsabili di ogni perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti di cui hanno la custodia, qualora tale perdita o deterioramento siano dovuti a dolo o ad una negligenza grave loro imputabile.

Essi sono responsabili, alle stesse condizioni, della corretta esecuzione degli ordini che ricevono per l'utilizzo e la gestione di conti presso istituti finanziari riconosciuti, in particolare:

- a) quando le riscossioni o i pagamenti che essi eseguono non sono conformi all'importo che figura sui corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;
- b) quando pagano ad una persona diversa dall'avente diritto.

2. Ogni amministratore delle anticipazioni impegna la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria:

- a) qualora non possa giustificare con documenti regolari i pagamenti che effettua;
- b) quando paga ad una persona diversa dall'avente diritto.

Egli è disciplinarmente e pecuniariamente responsabile di ogni perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti di cui ha custodia, qualora tale perdita o deterioramento siano dovuti a dolo o a una negligenza grave a lui imputabile.

3. Il contabile, l'aiuto contabile o l'amministratore delle anticipazioni si assicura contro i rischi in cui incorre a

norma del presente articolo, che non possono essere coperti dal fondo di garanzia di cui al paragrafo 4.

La Commissione copre le relative spese di assicurazione. Essa determina le categorie di funzionari che hanno la qualifica di contabile o di amministratore delle anticipazioni, nonché le condizioni in cui la Commissione copre le spese di assicurazione sostenute da questi funzionari per premunirsi contro i rischi inerenti alle loro funzioni.

4. Ai contabili e agli amministratori delle anticipazioni sono concesse indennità speciali. L'importo delle indennità è stabilito dai servizi della Commissione. Le somme corrispondenti a tali indennità vengono accreditate mensilmente su un conto aperto dalla Commissione a nome di ciascuno di detti funzionari per costituire un fondo di garanzia destinato a coprire l'eventuale disavanzo di cassa o del conto bancario di cui l'interessato si rendesse responsabile, purché tale disavanzo non sia stato coperto dai rimborsi delle compagnie di assicurazione.

Il saldo attivo su tali conti di garanzia è versato agli interessati dopo la cessazione delle loro funzioni di contabili o di amministratore delle anticipazioni.

Articolo 42

La responsabilità pecuniaria e disciplinare degli ordinatori, dei controllori finanziari, dei contabili e degli aiuti contabili, nonché degli amministratori delle anticipazioni può essere determinata in conformità degli articoli 22 e da 86 a 89 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Articolo 43

La Commissione dispone di un termine di due anni a decorrere dalla data di presentazione dello statuto finanziario al Consiglio per deliberare sullo scarico da dare ai contabili per le operazioni ad esso relative.

TITOLO III

PROVVEDIMENTI ESECUTIVI

Articolo 44

Gli impegni relativi agli importi sulle risorse del FES sono decisi in conformità delle relative norme della convenzione in base alle procedure di cui agli articoli da 21 a 27 dell'accordo interno per quanto riguarda gli aiuti gestiti dalla Commissione e agli articoli 28 e 29 di detto accordo per gli aiuti gestiti dalla Banca.

interessi. Nella definizione di queste condizioni, verranno debitamente rispettate le disposizioni pertinenti della convenzione, in particolare l'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 240, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 291.

2. Nessuna spesa superiore all'importo previsto nell'accordo di finanziamento può essere imputata al FES se non è stata oggetto di un impegno supplementare alle condizioni di cui agli articoli da 21 a 27 dell'accordo interno e all'articolo 61 del presente regolamento finanziario. La domanda di impegno supplementare viene inviata alla Commissione e istruita alle condizioni di cui all'articolo 292 della convenzione.

SEZIONE I

OPERAZIONI DEL FES GESTITI DALLA COMMISSIONE

1. Disposizioni generali

Articolo 45

1. Qualora il prestito sia concesso direttamente al beneficiario finale, conformemente all'articolo 219, paragrafo 5, all'articolo 233, paragrafo 3 e all'articolo 266 della convenzione, l'accordo finanziario specifica le condizioni di detto prestito, compresi tra l'altro i tassi di interesse, la durata del prestito, il periodo di grazia e le disposizioni in materia di impiego dei fondi forniti dal rimborso del capitale e degli

Articolo 46

1. La Commissione, sia essa rappresentata dai suoi servizi o dal suo delegato, prende tutte le misure necessarie per conformarsi all'articolo 314 della convenzione.

2. I pagamenti differiti per cui la Commissione è responsabile in virtù dell'articolo 319 della convenzione, sono a carico della stessa che li imputa sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 2 dell'articolo interno.

2. Gare e appalti

Articolo 51

Articolo 47

1. La Commissione prende tutti i provvedimenti atti a permettere un'efficiente informazione degli operatori economici interessati, in particolare curando la pubblicazione periodica di previsioni inerenti ai contratti che saranno finanziati su risorse del FES.

2. Una procedura analoga è seguita per comunicare le decisioni di intervento relative alla realizzazione di studi e alla fornitura di assistenza tecnica.

Articolo 48

Ogni anno la Commissione informa il Consiglio sui risultati dei contratti conclusi durante lo stesso anno. Se del caso, essa comunica al Consiglio le misure che ha preso o che propone di prendere per migliorare le condizioni di concorrenza nella partecipazione alle gare bandite dal FES.

Nella sua relazione la Commissione comunica al Consiglio gli elementi necessari affinché quest'ultimo sia in grado di giudicare se le misure prese abbiano effettivamente offerto, a tutte le imprese dei diversi Stati membri, degli Stati ACP e dei paesi e territori associati, pari possibilità di partecipazione ai contratti di opere e forniture finanziati dal FES.

Articolo 49

Nel quadro degli articoli 298 e 302 della convenzione e fatti salvi l'articolo 293 della convenzione e l'articolo 24 dell'articolo interno, la stipulazione di contratti per trattativa privata o previa licitazione privata o il ricorso all'esecuzione in economia devono ricevere il preventivo accordo del comitato del FES.

Tuttavia, qualora l'urgenza e circostanze imprevedibili lo giustificano, le predette eccezioni alle regole della concorrenza possono essere autorizzate dalla Commissione senza il parere preventivo del comitato del FES. In tal caso, la Commissione informa immediatamente il comitato del FES.

Articolo 50

I risultati delle gare di cui alla presente sezione sono pubblicati quanto prima nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

1. Fermo restando l'articolo 20, paragrafo 1, lettera c) dell'articolo interno, le disposizioni di cui al capitolato delle condizioni generali applicabili ai contratti si applicano a tutte le gare e a tutti gli appalti finanziati dal FES. Le condizioni di pagamento e la relativa moneta sono specificate nella stesura dei contratti.

2. Il prezzo offerto nei bandi di gara finanziati dal FES terrà conto delle disposizioni fiscali in vigore di cui agli articoli 308, 309 e 310 della convenzione.

3. Quando è effettuato nella moneta di uno Stato ACP, il pagamento deve avvenire presso una banca situata in questo stesso Stato.

Quando è effettuato in ecu, il pagamento deve avvenire tramite l'intermediario di una banca o di un'agenzia riconosciuta, situata in uno Stato membro.

3. Aiuti all'adeguamento strutturale

Articolo 52

1. Gli aiuti ai programmi di adeguamento strutturale previsti dalla convenzione sono attuati conformemente all'articolo 248 della convenzione e in base ai principi seguenti:

- integrazione degli aiuti comunitari nel quadro del programma adottato dallo Stato ACP, in particolare allorché questo programma è sostenuto dai principali finanziatori internazionali;
- adeguamento degli aiuti comunitari, effettuato mediante i programmi d'importazione e l'utilizzazione mirata e coerente dei fondi di contropartita con una gestione del bilancio sana, alle esigenze prioritarie e specifiche degli Stati ACP definite agli articoli 226 e 244 della convenzione, e conformemente alle modalità di impiego di questi strumenti specificate nei suddetti articoli;
- definizione di procedure operative per l'applicazione dei programmi di adeguamento strutturale nelle proposte di finanziamento interessate e nelle convenzioni di finanziamento corrispondenti.

2. I contratti stipulati in occasione di programmi d'importazione sotto forma di fornitura di valuta estera possono essere espressi in monete diverse dall'ecu o da quelle degli Stati ACP, nonché in monete di paesi che non sono parti contraenti della convenzione.

3. Per ogni anticipo concesso sui fondi di cui ai programmi di adeguamento strutturale, la Commissione controlla la regolarità e la conformità con la giustificazione dell'impiego dei fondi e delle disposizioni applicabili in conformità degli articoli 246 e 248 e dell'articolo 294, paragrafo 1, lettera b) della convenzione nonché dell'articolo 20 dell'accordo interno.

4. Gestione del sistema di stabilizzazione dei proventi all'esportazione (STABEX)

Articolo 53

Le risorse annue per lo STABEX previste all'articolo 191 della convenzione, vengono gestite dalla Commissione secondo le procedure sotto indicate:

- i) la metà di ogni quota annua viene iscritta a credito sulle risorse del sistema il 1° aprile ed il 1° luglio rispettivamente. Tuttavia, la prima metà della quota annua viene ridotta dell'importo degli anticipi concessi l'anno precedente conformemente all'articolo 194, paragrafo 1 della convenzione. Le somme dovute al conto STABEX nell'anno civile in cui la convenzione è entrata in vigore vengono trasferite nel suddetto conto STABEX alla data in cui entra in vigore il presente regolamento finanziario con effetto dalle date sopra indicate;
- ii) gli importi delle quote annue iscritte a credito sulle risorse dello STABEX producono interessi al tasso ottenuto sugli attivi del FES, come segue:
 - dal 1° aprile di ogni anno, l'interesse è maturato sulla prima metà di ciascuna quota annua, previa deduzione di anticipi e trasferimenti effettuati sulle risorse del sistema;
 - analogamente, dal primo luglio di ogni anno, per quanto riguarda la seconda metà di ciascuna quota annua;
- iii) qualsiasi frazione di una quota annua che non sia stata oggetto di anticipo o trasferimento continua a produrre interessi che si aggiungono alle risorse dello STABEX fino al suo impiego nell'ambito dell'esercizio successivo;
- iv) i trasferimenti di cui all'articolo 211 della convenzione vengono effettuati in ecu presso un conto bancario che produce interessi, scelto in concerto tra lo Stato ACP e la Commissione. Tutti gli interessi aggiuntivi vengono iscritti a credito su detto conto. Per ogni prelievo dal conto sono necessarie due firme, una di una persona designata dallo Stato ACP interessato e l'altra del delegato della Commissione.

I fondi che costituiscono il conto, compresi gli interessi, vengono mobilizzati, a norma dell'articolo 186, para-

grafo 2 della convenzione, al momento della realizzazione delle operazioni specificate nell'accordo sull'impiego delle risorse di cui all'articolo 210 della convenzione.

Articolo 54

In caso di utilizzazione anticipata della frazione dell'anno successivo ai sensi dell'articolo 194 della convenzione, gli anticipi di cui all'articolo 206 della convenzione sono ridotti proporzionalmente.

Articolo 55

La relazione trimestrale agli Stati membri sulla situazione di tesoreria del FES di cui all'articolo 1, paragrafo 3 comprende informazioni sulla situazione finanziaria del sistema STABEX.

Articolo 56

Qualora il calcolo di un trasferimento o di un anticipo esiga la conversione in ecu di dati statistici espressi nella moneta nazionale dello Stato ACP interessato o in qualsiasi altra moneta, il tasso di cambio applicabile sarà il tasso medio annuale in vigore nell'anno civile cui si riferiscono le statistiche.

SEZIONE II

AIUTO GESTITO DALLA BANCA

Articolo 57

All'inizio di ogni trimestre, la Banca trasmette alla Commissione tutti gli importi che verranno richiesti al FES in tale periodo per quanto riguarda i capitali di rischio e gli abbuoni d'interesse.

1. Capitali di rischio

Articolo 58

1. La decisione relativa alla concessione di capitali di rischio stabilisce il limite massimo dell'impegno e la responsabilità finanziaria della Comunità, nonché, in caso di una partecipazione azionaria, la portata dei diritti della società cui tali operazioni sono connesse. Detta decisione tiene anche conto delle disposizioni di cui all'articolo 234, paragrafo 2 della convenzione in materia di responsabilità inerente ai rischi legati al tasso di cambio.

Gli atti costitutivi delle operazioni di capitali di rischio sono conclusi dalla Banca quale mandatario della Comunità.

2. La Banca, quale mandatario e per conto della Comunità, gestisce le operazioni di cui al paragrafo 1, che hanno formato oggetto di una decisione di finanziamento del consiglio di amministrazione della Banca.

3. All'atto di ogni esborso, la Banca chiede alla Commissione di pagare il controvalore in ecu delle somme versate sotto forma di capitali di rischio. La Commissione procede al versamento entro ventuno giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, applicando lo stesso valore vigente alla data dell'esborso da parte della Banca.

4. Quando l'esborso avviene in valute diverse dall'ecu, i tassi di cambio utilizzati nel determinare gli importi da esborsare sono quelli ottenuti dalla Banca presso il corrispondente bancario incaricato dell'operazione di cambio.

I tassi di conversione dell'ecu utilizzati da chi contrae un prestito per il calcolo degli importi dovuti sotto forma di prodotti, redditi e rimborsi relativi ad operazioni di capitali di rischio sono quelli in vigore un mese prima della data di pagamento.

5. Gli importi dovuti a titolo di proventi, redditi e rimborsi relativi ad operazioni di capitali di rischio sono riscossi dalla Banca per conto della Comunità conformemente all'articolo 59 del presente regolamento finanziario.

Articolo 59

Gli importi riscossi dalla Banca sotto forma di proventi, redditi o rimborsi su operazioni di capitali di rischio vengono iscritti a credito di un conto speciale aperto a nome della Comunità per conto degli Stati membri, in proporzione ai loro contributi al FES. Questo conto è espresso in ecu e gestito dalla Banca conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 dell'accordo interno. La Banca decide con gli Stati membri le informazioni da fornire su questo conto.

Le modalità tecniche di gestione di questo conto, comprese quelle relative alla fissazione dei tassi di interesse del conto stesso, sono fissate dal Consiglio e dalla Banca d'accordo con la Commissione.

2. Prestito con abbuoni d'interessi

Articolo 60

1. In conformità dell'articolo 235 della convenzione, l'importo globale degli abbuoni di interessi su un prestito della

Banca è calcolato in ecu in base ad un tasso d'interesse composto calcolato secondo la procedura di cui al paragrafo 3, punto iii).

2. Alla firma di ciascun contratto di prestito, la Banca comunica alla Commissione l'importo totale stimato degli abbuoni espressi in ecu.

3. Al momento di ciascun esborso, la Banca chiede alla Commissione di pagare il relativo abbuono di interesse calcolato:

i) in base all'equivalente in ecu degli importi delle monete in cui il prestito è stato erogato, in base ai tassi di conversione delle monete stesse e dell'ecu, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, in vigore alla data in cui viene determinato l'importo delle valute da erogare; tale data deve essere comunicata alla Commissione;

ii) applicando il tasso percentuale dell'abbuono di interesse alla quota annua decrescente del saldo di capitale dovuto a ciascuna data fissata per il rimborso;

iii) effettuando l'operazione di attualizzazione degli abbuoni di interesse relativi ad un esborso del prestito, il calcolo del valore attuale è fatto in riferimento a un tasso di sconto composto pari ai tassi annui di interesse che la Banca riceverebbe effettivamente nella moneta o nelle monete impiegate per l'esborso del prestito qualora non venissero accordati abbuoni di interesse. Detto tasso di sconto composto è ridotto di quattro decimi di punto percentuale.

4. La Commissione corrisponde in ecu l'importo dell'abbuono di interesse, scontato in conformità delle procedure di cui al paragrafo 3, entro ventuno giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, alla valuta della data dell'esborso della rata del prestito corrispondente.

5. In caso di rimborso anticipato della totalità di un prestito con abbuono di interesse, alla prima data di rimborso previsto dal contratto successiva al rimborso anticipato, la Banca paga alla Commissione il saldo dell'abbuono scontato, adeguato in funzione del periodo trascorso tra il momento della ricezione dell'importo e quello del rimborso. In caso di rimborso parziale anticipato, il pagamento della Banca alla Commissione si riferisce alla parte del prestito già rimborsata.

6. Gli importi rimborsati alla Commissione aumentano gli stanziamenti disponibili per finanziare gli abbuoni di interesse di cui all'articolo 4 dell'accordo interno.

7. Tutti i pagamenti di cui al presente articolo sono effettuati in ecu.

TITOLO IV

ORGANI ESECUTIVI

1. Ordinatore principale

Articolo 61

1. L'ordinatore principale del FES, di cui all'articolo 311 della convenzione, prende tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione degli articoli da 294 a 307 della convenzione.

Qualora lo ritenga opportuno, l'ordinatore principale consulta esperti scelti in base alla loro competenza tecnica e alla loro indipendenza nei confronti delle imprese interessate all'aggiudicazione.

2. Prima della pubblicazione del bando di gara, l'ordinatore principale si accerta che i fascicoli relativi alle offerte non contengano disposizioni discriminanti dirette o indirette. Egli controlla inoltre che il confronto delle offerte venga effettuato in condizioni di parità ed in particolare che l'incidenza dei dazi o delle tasse d'entrata dello Stato, paese o territorio beneficiario non costituisca un ostacolo alla partecipazione alle gare.

3. L'ordinatore principale può sospendere la pubblicazione di un bando di gara qualora risulti necessario apportare correzioni ai capitolati d'onere o ai documenti che li sostituiscono. A tal fine egli comunica le proprie osservazioni alle autorità competenti dello Stato, paese o territorio beneficiario.

Articolo 62

In conformità dell'articolo 292 della convenzione, le decisioni relative agli impegni supplementari necessari per l'eventuale copertura dei superi registrati a titolo di un progetto o di un programma sono prese dall'ordinatore principale quando il supero è pari o inferiore al massimale del 20 % dell'impegno originale fissato nella decisione di finanziamento. In caso di supero maggiore del massimale suddetto, alla decisione di finanziamento si applicano le procedure di cui agli articoli da 21 a 24 dell'accordo interno.

Articolo 63

1. L'ordinatore principale prende provvedimenti affinché gli ordinatori nazionali svolgano le funzioni di cui sono responsabili ai sensi degli articoli da 312 a 315 della convenzione ed in particolare si conformino alle disposizioni del presente regolamento finanziario in materia di impegno, liquidazione e ordinativi di pagamento delle spese.

2. Qualora venga a conoscenza di ritardi nello svolgimento delle procedure relative ai progetti finanziati dal FES, l'ordinatore principale del FES prende con l'ordinatore nazionale i contatti necessari per ovviare alla situazione.

3. Qualora siano già state fornite prestazioni e, per un motivo qualsiasi, il protrarsi di ritardi nella liquidazione, nell'emissione dell'ordine di pagamento o nel pagamento stesso comportino difficoltà che possano compromettere la completa esecuzione del contratto, l'ordinatore principale può prendere qualsiasi provvedimento per ovviare a tali difficoltà, per rimediare se del caso alle conseguenze finanziarie derivanti dalla situazione così creata ed in genere per consentire di portare a termine i progetti o i programmi nelle migliori condizioni economiche. Egli notifica detti provvedimenti nel più breve tempo possibile all'ordinatore nazionale. Se dei pagamenti sono effettuati direttamente dalla Commissione al titolare del contratto, la Comunità subentra di diritto nei corrispondenti crediti che il titolare possa vantare nei riguardi delle autorità nazionali.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, *mutatis mutandis*, alle misure atte a garantire che l'ordinatore regionale di cui all'articolo 164, paragrafo 1, lettera f), punto ii) della convenzione svolga i compiti affidatigli nel quadro della medesima.

2. Delegato della Commissione

Articolo 64

Nell'esercizio delle sue funzioni definite agli articoli 316, 317 e 318 della convenzione, il delegato è tenuto a conformarsi alle disposizioni del presente regolamento finanziario.

Articolo 65

Durante l'esecuzione delle operazioni finanziate dal FES, il delegato verifica in loco e sulla scorta dei documenti la conformità delle realizzazioni o prestazioni con la loro descrizione quale figura nelle convenzioni di finanziamento, nei contratti di altro tipo, nonché nei preventivi.

Articolo 66

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento finanziario, di colpa o di negligenza grave

nell'esercizio delle sue funzioni, il delegato si espone a misure disciplinari e, ove necessario, al pagamento di un'indennità.

3. Delegato ai pagamenti

Articolo 67

Le relazioni fra la Commissione ed i delegati ai pagamenti di cui all'articolo 319 della convenzione formano oggetto di contratti sottoposti al visto preventivo del controllore finanziario. In questi contratti la Commissione prevede disposizioni secondo cui, nell'esercizio delle sue funzioni, il

delegato ai pagamenti è tenuto a conformarsi al presente regolamento finanziario. Questi contratti sono trasmessi alla Corte dei conti.

Articolo 68

Il contratto stipulato fra la Commissione e il delegato ai pagamenti trasferisce integralmente a questi la responsabilità finanziaria del contabile del FES in caso d'inosservanza delle vigenti disposizioni o di negligenza che comportino per la Comunità un danno finanziario.

TITOLO V

PRESENTAZIONE E VERIFICA DEI CONTI

Articolo 69

1. La Commissione redige ogni anno, entro e non oltre il 1° maggio, un bilancio finanziario delle attività e delle passività del FES al 31 dicembre dell'esercizio precedente, nonché una situazione delle risorse e dell'impiego dei fondi a decorrere dalla data del precedente bilancio.

2. Alle situazioni finanziarie di cui al paragrafo 1 è acclusa una tabella delle entrate con le indicazioni seguenti:

- previsioni delle entrate dell'anno civile;
- modifiche delle previsioni delle entrate;
- diritti accertati durante l'anno civile;
- importi ancora da riscuotere alla fine dell'anno civile;
- entrate supplementari.

Articolo 70

1. Per ciascun esercizio finanziario, entro e non oltre il 1° maggio dell'anno successivo, la Commissione redige i conti di gestione del FES.

2. I conti comprendono i seguenti documenti:

- a) una tabella delle entrate contenente le voci di cui all'articolo 69, paragrafo 2;
- b) tabelle delle spese con le indicazioni seguenti:
 - una tabella che riporta le decisioni della Commissione o del Consiglio prese durante l'esercizio e una tabella che riporta la situazione globale degli impegni accertati;

— una tabella che riporta la situazione dei crediti delegati e degli ordinativi di pagamento eseguiti durante l'esercizio, nonché una tabella che riporta la situazione globale dei crediti delegati e degli ordinativi di pagamento eseguiti.

3. Alle tabelle di cui al paragrafo 2 è aggiunta una situazione cumulativa che indica, per paese o territorio beneficiario, l'importo complessivo delle decisioni di impegno prese, dei crediti delegati accordati e degli ordinativi di pagamento eseguiti.

Articolo 71

Fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 5 dell'accordo interno, entro il 1° maggio dell'esercizio finanziario successivo, la Commissione sottopone il conto di gestione e il bilancio finanziario al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Articolo 72

Nel quadro delle loro funzioni, la Corte dei conti ed i suoi membri possono essere assistiti da agenti della Corte dei conti.

I compiti affidati a tali agenti devono essere notificati dalla Corte dei conti stessa o da uno dei suoi membri alle autorità presso cui l'agente delegato deve svolgere i suoi compiti.

Articolo 73

1. Fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 5 dell'accordo interno la verifica della Corte dei conti è effettuata sui documenti e, se necessario, sul posto. Essa si propone di constatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese rispetto alle disposizioni applicabili, nonché di accertarsi della sana gestione finanziaria.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Corte dei conti può prendere conoscenza, alle condizioni di cui al paragrafo 6, di tutti i documenti e di tutte le informazioni relativi alla gestione finanziaria dei servizi soggetti al suo controllo; essa ha facoltà di ascoltare qualsiasi agente la cui responsabilità è impegnata in un'operazione di spesa o di entrata e di utilizzare tutte le procedure di verifica relative a tali servizi.

3. La Corte dei conti si accerta che tutti i titoli e i fondi depositati o in cassa siano verificati mediante attestazioni sottoscritte dai depositari o mediante processi verbali di situazioni di cassa o di portafoglio. Essa può procedere direttamente a tali verifiche.

4. Su richiesta della Corte dei conti, la Commissione autorizza gli organismi finanziari che detengono averi del FES a far sì che la Corte stessa possa accertarsi della corrispondenza dei dati esterni con la situazione contabile.

5. La Commissione apporta alla Corte dei conti tutte le agevolazioni e le fornisce tutte le informazioni che quest'ultima ritiene necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni e, in particolare, tutte le informazioni di cui la Commissione dispone a seguito dei controlli che ha espletato in applicazione della normativa vigente presso i servizi che intervengono nella gestione delle finanze del FES e che erogano spese per conto della Comunità. In particolare, la Commissione tiene a disposizione della Corte tutti i documenti relativi alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti e tutti i conti relativi a movimenti di denaro o di materiali, qualsiasi documento contabile o giustificativo, nonché i relativi documenti amministrativi, qualsiasi documentazione relativa alle entrate e alle spese, gli inventari e gli organigrammi dei servizi che la Corte ritenga necessari e tutti i documenti e dati costituiti o conservati su supporto informatico.

A tale scopo, gli agenti soggetti alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti in particolare:

- a) ad aprire le loro casse, ad esibire i loro denari, valori e materie di qualsiasi natura e i documenti giustificativi della loro gestione di cui sono depositari, nonché libri, registri e qualsiasi altro documento ad essa relativo;
- b) ad esibire la corrispondenza o qualsiasi altro documento necessario alla completa esecuzione del controllo di cui al paragrafo 1.

Le informazioni di cui al secondo comma, lettera b) possono essere chieste unicamente alla Corte dei conti.

La Corte dei conti è autorizzata a verificare i documenti relativi alle entrate e alle spese del FES detenuti dai servizi della Commissione e in particolare dai servizi responsabili delle decisioni relative a tali entrate e spese.

6. La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese e il controllo della sana gestione finanziaria si estendono alla utilizzazione, da parte di organismi esterni alla Commissione, dei fondi comunitari percepiti. Qualsiasi concessione di sovvenzioni del FES a tutti i beneficiari esterni alla Commissione è subordinata all'accettazione, per iscritto, da parte dei beneficiari, della verifica da parte della Corte dei conti dell'impiego degli importi versati.

Articolo 74

1. Oltre alla relazione annuale, in qualsiasi momento la Corte dei conti può presentare le proprie osservazioni sotto forma di relazioni speciali su questioni particolari ed esprimere pareri su richiesta di una delle istituzioni della Comunità.

2. Dette relazioni speciali vengono trasmesse all'istituzione o all'ente interessati.

L'istituzione o l'ente in parola dispongono di due mesi e mezzo per comunicare alla Corte dei conti eventuali commenti sulle osservazioni suddette.

Qualora decidesse di far pubblicare alcune di dette osservazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, la Corte dei conti vi allega ogni commento espresso dall'istituzione o dalle istituzioni interessate.

Le relazioni speciali vengono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio, ciascuno dei quali decide, di concerto con la Commissione, gli eventuali provvedimenti da prendere.

Articolo 75

1. La relazione annuale della Corte dei conti prevista all'articolo 78 del trattato CECA e all'articolo 206 bis del trattato CEE è disciplinata dalle disposizioni seguenti:

- a) entro il 15 luglio la Corte dei conti comunica alla Commissione le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Queste osservazioni devono rimanere riservate. La Commissione invia le sue risposte alla Corte dei conti entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in questione;
- b) la relazione annuale comporta una valutazione della sana gestione finanziaria.

2. La Corte dei conti può presentare in qualsiasi momento le proprie osservazioni su problemi particolari e dare pareri su richiesta di una delle istituzioni delle Comunità.

Articolo 76

Entro il 30 novembre la Corte dei conti trasmette alla Commissione e alle autorità responsabili del discarico in virtù dell'articolo 33, paragrafo 3 dell'accordo interno, la propria relazione annua corredata delle risposte della Commissione e provvede alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 77

1. Entro il 30 aprile dell'anno successivo il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico alla Commissione sull'esecuzione della gestione finanziaria del FES per l'esercizio trascorso, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3 dell'accordo interno. Se tale data non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per cui tale decisione ha dovuto essere differita. Qualora il Parlamento europeo rinvi la decisione di discarico, la Commissione si sforza di prendere, al più presto, misure che consentano di rimuovere gli ostacoli a tale decisione.

2. La decisione di discarico riguarda i conti di tutte le entrate e di tutte le spese del FES rispettivamente acquisite ed erogate nel corso dell'esercizio considerato e l'attivo e il passivo del FES descritti nel suo bilancio finanziario. Essa comporta altresì una valutazione delle responsabilità della Commissione nell'esecuzione della gestione finanziaria del periodo trascorso.

3. Il controllore finanziario tiene conto delle osservazioni contenute nelle decisioni di discarico.

4. La Commissione adotta ogni misura utile per dare seguito alle osservazioni di cui alle decisioni di discarico.

5. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione presenta una relazione sulle misure adottate in conseguenza di tali osservazioni e in particolare sulle istruzioni da essa impartite a quei servizi che sono incaricati della gestione del FES. Questa relazione è comunicata anche alla Corte dei conti.

La Commissione deve altresì rendere conto, in un allegato del conto di gestione dell'esercizio che segue quello della decisione di discarico, delle misure prese a seguito delle osservazioni figuranti nelle decisioni di discarico.

6. Il bilancio, la situazione delle risorse, l'impiego dei fondi e i conti di gestione di ogni esercizio, nonché la decisione di discarico, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 78

Salvo diversa indicazione, i riferimenti alle disposizioni della convenzione, contenuti nel presente regolamento finanziario, devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni della decisione 91/482/CEE.

Articolo 79

Il presente regolamento finanziario è applicabile agli aiuti specificati nel protocollo finanziario della convenzione. Il presente regolamento finanziario è applicabile per lo stesso periodo dell'accordo interno.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN DEN BROEK